

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

Delibera n° 533

ORIGINALE

OGGETTO: Adesione alla Convenzione CONSIP – Concessionaria Servizi Informatici Pubblici di Roma per la fornitura di tomografi computerizzati (TC), servizi connessi e dispositivi e servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999 N. 488 e s.i.m. e dell'art. 58 Legge 23.12.2000 N. 388.
Lotto N. 2 – **CIG: n. 4595644D63**

In data 03 OTT. 2012, nella Sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, Via Mario Nicoletta Angolo Via G. Di Vittorio;

Su conforme proposta nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi .

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'art. 26, Legge 23 Dicembre 1999, N. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica, il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il Fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1, Decreto Legislativo N.165/2001;

CHE la Consip, in seguito a procedura aperta, svolta in ambito comunitario, ha aggiudicato alla ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. di Milano, il lotto N. 2 – Tc multistrato avanzate (64 Strati);

CHE la relativa convenzione stipulata da Consip con GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. in data 03.10.2012, allegata in copia alla presente e ne forma parte integrante, sarà valida per 12 mesi salvo proroga di ulteriori mesi sei;

CONSIDERATO che questa Azienda Sanitaria necessita di una nuova apparecchiatura TAC per consentire alla Unità Operativa di Radiologia del

Presidio Ospedaliero di Crotone di far fronte alla consistente richiesta di prestazioni diagnostiche del Pronto Soccorso;

CHE, pertanto, si rende opportuno e necessario avvalersi della suddetta convenzione per dar corso alla fornitura;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo;

VISTE le leggi in materia;

DELIBERA

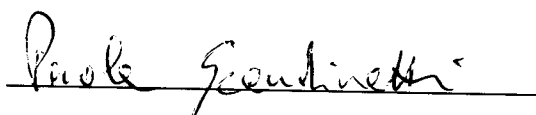
Per quanto in premessa specificato e descritto che qui si intende integralmente riportato:

- 1) ADERIRE alla Convenzione CONSIP, Lotto N. 2 Fornitura di Tomografi, aggiudicato alla ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. di Milano e procedere all'acquisto di N. 1 TC multistrato avanzata (64 Strati) "OPTIMA 660" al prezzo di Euro 325.000,00, necessaria alla U.O. di radiologia del Presidio Ospedaliero di Crotone, completa dei seguenti elementi opzionali:
 - a) Schede e software dedicati all'esecuzione di esami cardiologici (con acquisizione prospettiva e retrospettiva, in grado di espletare un'analisi quantitativa del calcio e morfologica delle arterie coronarie) e coronarici con relativo monitor dedicato per la visualizzazione dell'ECG, al costo di Euro 40.000,00.
 - b) Iniettore di mezzo di contrasto per TC monosiringa e relativa consolle di comando, completo di software dedicato, al costo di Euro 7.150,00.
 - c) Iniettore di mezzo di contrasto per TC a doppia siringa e relativa consolle di comando, completo di software dedicato e pienamente interfacciato con il sistema offerto, al costo di Euro 8.800,00, per una spesa complessiva di Euro 380.950,00, oltre IVA 21%.
- 2) AUTORIZZARE il Responsabile Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, già registrato sul sito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed in possesso di firma digitale, ad emettere il relativo ordinativo di fornitura .

- 3) DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro 460.949,50, IVA 21% compresa graverà sul conto Cod. 101.2.401 del Bilancio sufficientemente disponibile .
- 4) AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del Competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi.
- 5) Nominare Responsabile del procedimento la Dott.ssa Paola Grandinetti.

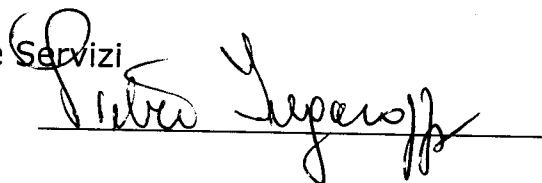
Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Paola Grandinetti



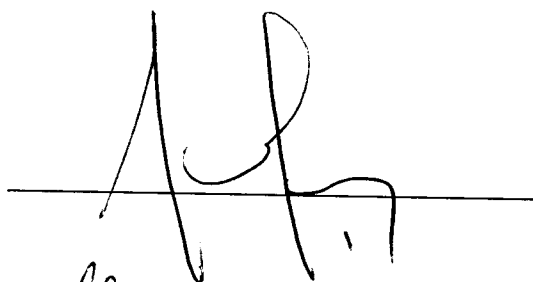
Il Responsabile Ufficio Acquisizione Beni e Servizi

Dott. Pietro Ingarozza



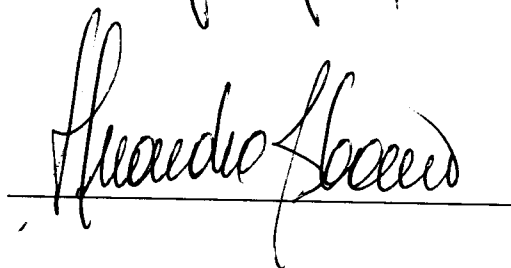
Il Direttore Amministrativo f.f.

Dott. Giuseppe Fico



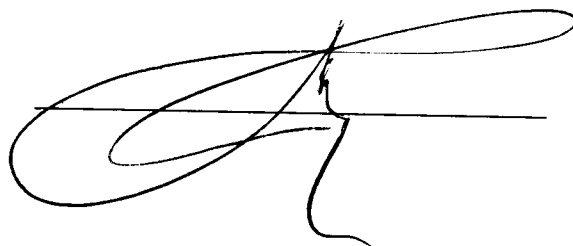
Il Direttore Sanitario f.f.

Dott. Alessandro Bisbano



Il Direttore Generale

Dott. Prof. Rocco Antonio Nostro



UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il **05 OTT. 2012** con Protocollo della Segreteria Generale n..**0.9.7**.....e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

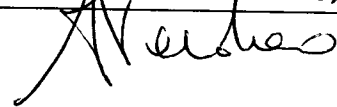
Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)





CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI TOMOGRAFI
COMPUTERIZZATI (TC), TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA
(RM), SERVIZI CONNESSI E DISPOSITIVI E SERVIZI ACCESSORI
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO
26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO
58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 2 - 31015865BB

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 26.07.2012 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

GE Medical Systems Italia S.p.A., sede legale in Milano, Via Galeno, 36, capitale sociale Euro 5.000.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 93027710016, P. IVA 03663500969, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Galeno, 36, in persona del Procuratore Speciale Dott. Francesco Toma, giusta poteri allo stesso conferiti da notaio Alberto degli Esposti - Milano con procura speciale rep. 88696 del 28/08/2012;

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette Pubbliche Amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo



- stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di *"Information Technology"*;
 - c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2008 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
 - d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
 - e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
 - f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
 - g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di tomografi computerizzati (TC), tomografi a risonanza magnetica (RM), servizi connessi e dispositivi e servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una



procedura aperta svolta in ambito comunitario, suddivisa in n.3 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 del 08/08/2011 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-151 del 09/08/2011;

- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 2 (TC Multistrato avanzate - 64 strati) relativamente alla procedura indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla Unicredit S.p.A. ed avente n. 460011462767 per un importo di Euro 2.774.844,82=(duemilionsettecentosettantaquattromilaottocentoquarantaquattro/82) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla Unicredit S.p.A. ed avente n. 460011461906 per un importo pari ad Euro 22.927,48= (ventiduemilanovecentoventisette/48) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla ACE European Group Limited ed avente n. ITCANA00535 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI



Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) *Capitolato Tecnico*: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) *Offerta Tecnica*: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) *Offerta Economica*: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) *Condizioni Generali*: il documento di cui all'Allegato "E";
 - e) *Data di Accettazione*: si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura (come indicato al paragrafo 3.3 del Capitolato tecnico);
 - f) *Fornitore*: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - g) *Lotto*: comprende le forniture di TC multistrato avanzate (64 strati);
 - h) *Importo massimo della Convenzione*: si intende l'importo corrispondente a euro 18.180.000,00;
 - i) *Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)*: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive.

Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.

In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della



Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla fornitura da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti di tomografi computerizzati (TC - Multistrati avanzate - 64 strati) nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di *"Information Technology"*.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le forniture n°18 TC multistrato avanzate (64 strati) con le caratteristiche tecniche minime indicate al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico, con le caratteristiche tecniche migliorative eventualmente indicate in Offerta Tecnica, nonché con i dispositivi accessori descritti al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dei *quantitativi massimi sopra indicati*.

La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle



indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.

Le predette forniture dovranno essere erogate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 03/10/2012; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

ARTICOLO 6

SOPRALLUOGO, CONSEGNA E INSTALLAZIONE, COLLAUDO E RITIRO APPARECCHIATURE USATE (R.A.E.E.)

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera ed asporto dell'imballaggio.
3. Il servizio connesso di consegna e installazione, dovrà essere svolto dal Fornitore secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Il Fornitore è tenuto a effettuare il sopralluogo secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate al paragrafo 3.1 del Capitolato tecnico pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Le apparecchiature, compresi gli eventuali dispositivi accessori oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, sono sottoposti a collaudo per la verifica di funzionalità secondo i termini e le modalità indicate nel paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico. Tale collaudo verrà effettuato dal Fornitore, in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con un congruo anticipo.



6. Come indicato nel paragrafo 3.7 del Capitolato tecnico, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio di ritiro delle apparecchiature usate in possesso delle Amministrazioni; tale servizio dovrà avvenire nei tempi e nelle modalità indicate al paragrafo 3.7 del Capitolato Tecnico.
7. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle suindicate prestazioni e delle forniture rese disponibili.
8. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 7

SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche ad assicurare unitamente alla fornitura delle apparecchiature e dei dispositivi accessori oggetto della presente Convenzione:
 - a. la garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 cod.civ.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 cod.civ.);
 - b. la garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 cod.civ., per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla "Data di Accettazione" del bene (tutto secondo quanto meglio specificato nel paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico);
 - c. la garanzia della disponibilità dei pezzi di ricambio per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni (di cui al paragrafo 3.6.3 del Capitolato Tecnico) a decorrere dalla Data di Accettazione della fornitura;
 - d. La garanzia del ritiro gratuito delle Apparecchiature usate qualora espressamente richiesto dall'Amministrazione nell'Ordinativo di fornitura (cfr. par. 3.7 del Capitolato Tecnico);
2. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione della fornitura, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.

Unitamente alle forniture di cui al precedente comma, il Fornitore si obbliga a prestare



i seguenti servizi/attività connessi alla fornitura, e segnatamente:

- sopralluogo ed attività connesse;
 - consegna e installazione;
 - collaudo e istruzione del personale;
 - sito internet delle Convenzioni;
 - monitoraggio.
3. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, per le migliorative, nell'Offerta Tecnica.
 4. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito "Customer Care" telefonico dedicato che funzioni da centro di ricezione e gestione delle richieste di assistenza e manutenzione, secondo le modalità, i tempi e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.
 5. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'allegato "B" al Capitolato Tecnico (Reporting - flusso dati di alimentazione del sistema) alla presente Convenzione, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
 6. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
 - le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, importo, valore stimato di contratto, ecc.;
 - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Data di Consegna;
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
 7. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestatati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti



dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nell'allegato "5B" del Capitolato Tecnico.

8. Il Fornitore si impegna, infine, su richiesta dell'Amministrazione Contraente, a fornire:
 - il servizio accessorio di estensione del servizio di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 36 (trentasei) mesi sull'apparecchiatura e eventuali dispositivi opzionali, secondo le modalità e i termini previsti nei paragrafi 4.1 e 6 del Capitolato Tecnico;
 - Il servizio accessorio di smontaggio non conservativo e trasporto al piano terra delle Apparecchiature e dei relativi Dispositivi opzionali usati ai fini del successivo ritiro e trattamento dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) - cfr. par. 4.2 del Capitolato Tecnico.
9. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

ARTICOLO 8

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub E.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente articolo 2 "Definizioni".
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati secondo le modalità stabilite nel paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a sessanta giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese



dell'Amministrazione Contraente, sui seguenti conti correnti:

- conto corrente n. 3194949, intestato al Fornitore presso Unicredit S.p.A., Codice IBAN IT93E0200809432000003194949;
- conto corrente n. 4823808, intestato al Fornitore presso Unicredit S.p.A., Codice IBAN IT25F0200809432000004823808;
- conto corrente n. 2952122, intestato al Fornitore presso Intesa San Paolo, Codice IBAN IT94N0306920407000002952122;

Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

4. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 10

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il **"Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze"** allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 11

PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, per l'effettuazione del sopralluogo al fine di verificare il reale stato dei luoghi, nonché rispetto al termine previsto nel medesimo paragrafo 3.1 per lo svolgimento del secondo sopralluogo di verifica successivamente agli interventi effettuati dall'Amministrazione Contraente, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione stessa una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto nel paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico, o rispetto ad altro termine previamente concordato con



- L'Amministrazione, per la consegna delle Apparecchiature, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni difformità e/o mancanza rispetto al numero di consegne mensili previsto nel paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai tempi di effettuazione del collaudo delle apparecchiature, indicati al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 5. Qualora il Fornitore non provveda, a proprio carico, a disinstallare e smontare le Apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari allo 0,9 (zero virgola nove) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3.6.4 del Capitolato Tecnico per la predisposizione di un Customer Care, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto della presente Convenzione pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3.6.1 del Capitolato Tecnico relativi alle date del piano di manutenzione preventiva concordate con il referente della P.A. per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari allo 0,7 (zero virgola sette) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Ciò vale sia nel periodo di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi, sia nel periodo di estensione per ulteriori 36 mesi del servizio di assistenza e manutenzione full risk.
 8. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto nel paragrafo 3.6.2 del Capitolato Tecnico per l'intervento di manutenzione correttiva (entro 1 giorno naturale e consecutivo dalla richiesta di intervento), il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari allo 0,7 (zero virgola sette) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Ciò vale sia nel periodo di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi, sia nel periodo di



estensione per ulteriori 36 mesi del servizio di assistenza e manutenzione full risk.

9. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3.6.2 del Capitolato Tecnico per il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura (3 giorni lavorativi), il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari allo 0,9 (zero virgola nove) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Ciò vale sia nel periodo di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi, sia nel periodo di estensione per ulteriori 36 mesi del servizio di assistenza e manutenzione full risk.
10. Per ogni difformità nella fornitura di pezzi di ricambio durante la vigenza del contratto di fornitura e/o comunque durante il periodo di assistenza e manutenzione full risk (12 mesi, ovvero 12+36 mesi) rispetto a quanto previsto nel paragrafo 3.6.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e ai suoi Allegati e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la corrispondente penale sino alla data in cui la fornitura inizierà a essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione e ai suoi Allegati e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
12. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per



ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

13. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico, relativamente alla chiusura con soluzione del reclamo, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto dell'ammontare netto contrattuale pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.

ARTICOLO 12

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 04/09/2012 dalla Unicredit S.p.A. avente n. 460011462767 di importo pari ad Euro 2.774.844,82=(duemilionesettecentosettantaquattromilaottocentoquarantaquattro/82), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
 2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo semestrale, soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra.
 3. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti., siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
- Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Unicredit S.p.A. in data 22/08/2012 e avente n. 460011461906 pari ad un importo di Euro 22.927,48.
- Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A.



procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituisce ulteriore causa di risoluzione, in tutto o in parte, del contratto di fornitura il secondo esito negativo del collaudo ai sensi di quanto previsto nel precedente art. 6 e nel Capitolato Tecnico.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip s.p.a. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 14

DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 15

RESPONSABILE DELLA FORNITURA

1. Il Responsabile della fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 16

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla



ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

ARTICOLO 17

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 03/10/2012

CONSIP S.p.A.

Dott. Domenico Casalino

C.F.: CSLDNC62A11L219F

Certificatore: Postecom CA2

Validità: dal 19 maggio 2011 al 19
maggio 2014

IL FORNITORE

GE Medical Systems Italia S.p.A.

Dott. Francesco Toma

C.F.: TMOFNC58M30E8150

Certificatore: Infocert S.p.A.

Validità: dal 14.09.2012 al 14.09.2015
Codice Identificativo: 201250092369

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con



le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Consegna, Attivazione, collaudo e accettazione); Articolo 7 (Servizi connessi); Articolo 8 (Livelli di servizio); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 17 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 03/10/2012

IL FORNITORE

GE Medical Systems Italia S.p.A.

Dott. Francesco Toma

C.F.: TMOFNC58M30E8150

Certificatore: Infocert S.p.A.

Validità: dal 14.09.2012 al 14.09.2015

Codice Identificativo: 201250092369